



# COMUNE DI POLISTENA

(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

**COPIA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 10**

del 22-03-2017

**Oggetto: Approvazione piano finanziario Tassa rifiuti solidi urbani (Tari) 2017.  
Conferma tariffe e determinazione scadenze.**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 17:55, ed in continuazione, in Polistena e nella solita sala delle adunanze Consiliari.

Il Consiglio Comunale, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti, notificati al domicilio dei singoli Consiglieri come da referto del Messo Comunale in atti, si è riunito, sotto la presidenza del PRESIDENTE Borgese Angelo, in adunanza **Straordinaria** e seduta Pubblica di Prima convocazione, con l'intervento dei Signori:

COGNOME e NOME	P/A	COGNOME e NOME	P/A
<b>TRIPODI MICHELE</b>	<b>P</b>	<b>Zerbi Norman</b>	<b>P</b>
<b>Policaro Marco</b>	<b>P</b>	<b>Tropepi Bianca</b>	<b>A</b>
<b>Creazzo Antonietta</b>	<b>P</b>	<b>Muschera' Antonio</b>	<b>P</b>
<b>Martello Maria Valentina</b>	<b>P</b>	<b>SPANO' MICHELANGELO</b>	<b>P</b>
<b>Arevole Giuseppe</b>	<b>P</b>	<b>Ruello Alba</b>	<b>A</b>
<b>Scali Laura</b>	<b>P</b>	<b>Ferrandello Francesco</b>	<b>P</b>
<b>Borgese Angelo</b>	<b>P</b>	<b>Baglio Antonio</b>	<b>P</b>
<b>POLITANO' GIUSEPPE</b>	<b>P</b>	<b>GIANCOTTA ANNA</b>	<b>P</b>
<b>Politano' Luigia</b>	<b>P</b>		

Assegnati n. **17**      In carica n. **17**      Presenti n.. **15**      Assenti n. **2**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr. Lampasi Daniela.

Il Presidente, constatato che l'adunanza è legale a termini dell'art. 39 del T.U.E.L. Decr.Lgs 267/2000 dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**Consiglieri presenti/assenti ad inizio trattazione del presente argomento:**

**Presenti n. \_\_ : TRIPODI - POLICARO - CREAZZO - MARTELLO - AREVOLE - SCALI -  
BORGESSE - POLITANO' Giuseppe - POLITANO' Luigia - ZERBI -  
MUSCHERA' - SPANO' - FERRANDELLO - BAGLIO - GIANCOTTA**

**Assenti n. \_\_ : TROPEPI -- RUELLO**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Udita la relazione del Sindaco**, il quale spiega che le tariffe sono commisurate al sistema di raccolta ed anche quest'anno confermiamo le tariffe e siamo riusciti a mantenere una tariffa bassa.

**Sentiti gli interventi:**

**consigliera Giancotta:**

Abbiamo sì una tariffa bassa, ma non sappiamo qual è la percentuale della raccolta differenziata percentuale che dovrebbe essere alla base del nuovo piano finanziario. Rispetto all'anno precedente vi è una voce di costo più bassa e però non abbiamo una riduzione delle tariffe. La differenza sostanziale sta nel costo per lo smaltimento ecco perché dobbiamo sapere la percentuale di raccolta differenziata risultante dal MUD, perché a seconda delle percentuali di raccolta differenziata raggiunte abbiamo un costo di smaltimento differenziato. Riconoscendo la bontà di pagare di meno rispetto agli altri comuni non capisco perché nonostante i costi minori abbiamo una uguale tariffa. Vorrei, poi, sapere a che percentuale di raccolta differenziata si attesta il comune e quanto dobbiamo alla regione.

**consigliere Baglio:**

Anche questa delibera fa parte dei tributi comunali. Noi in più occasioni abbiamo espresso le nostre perplessità sulla Raccolta Differenziata dei rifiuti. C'è stato raccontato che noi siamo un comune virtuoso ed abbiamo una tariffa inferiore ai comuni vicini anche per il sistema di raccolta diretta che ha il comune. Abbiamo constatato che i cittadini di Polistena hanno dimostrato sensibilità anche durante le emergenze di chiusura di discarica. Da anni non vediamo spazzatura, bidoni o percolato per le strade. Ecco perché l'amministrazione comunale avrebbe potuto ritoccare al ribasso le tariffe anche per incentivare i cittadini. Ovviamente voi vi assumete la responsabilità di amministrare di costruire il bilancio e di confermare le tariffe per questo il mio gruppo voterà contrario.

**consigliere Politanò Giuseppe:**

Solo per ribadire che il piano presenta dei costi e delle entrate e non è stato possibile prevedere la riduzione delle tariffe. Oggi noi manteniamo un servizio con costi bassi resi possibili dalla raccolta diretta. I cittadini sono consapevoli che la tariffa pagata è bassa rispetto al servizio che ricevono.

**consigliere Baglio:**

Noi dobbiamo confrontare le tariffe non con comuni limitrofi, ma con le nostre tariffe ed auto migliorarci e non fare il riferimento ad altri comuni disastri. Noi le fasi critiche le abbiamo superate ed ora dobbiamo migliorarci.

**consigliere Politanò Giuseppe:**

Migliorarci è sempre possibile ma il costo di smaltimento è uguale per noi come per gli altri comuni e se riusciamo comunque a mantenere le tariffe basse questo è positivo.

**Presidente:**

Noi non dobbiamo concepire sempre e solo da un punto di vista economico i benefici della R. D. Non dobbiamo avere a riguardo solo all'aspetto economico ma anche al beneficio ambientale che ricade sul cittadino da un servizio efficiente ed efficace soprattutto quando è riconosciuto da tutti che le tariffe sono basse.

**Sindaco:**

Io vorrei rilevare che la Regione Calabria ha avviato la creazione di ambiti territoriale ottimali con privatizzazione del servizio, sicché, se non ci opponiamo questa scelta, avremo una tariffa unica provinciale dove i costi anche dei comuni dissestati saranno supportati da tutti. Io se fossi un consigliere di minoranza mi preoccuperei, come già ho fatto da Sindaco, di questo e dell'incremento dei costi che si avranno. Colgo l'occasione per comunicare che a breve verrà indetta la gara per l'isola ecologica, verranno distribuiti gli opuscoli con descrizione del nuovo sistema di Raccolta differenziata e stiamo partecipando ad un bando per acquisto e distribuzione di contenitori con codice a barre per la tracciabilità del rifiuto. Quindi non ci possiamo lamentare delle tariffe. Inoltre, nel piano finanziario, abbiamo contemplato le agevolazioni per alcune attività, per gli utenti che sono fuori dal centro urbano per il conferimento nell'isola ecologica e poi anche per specifiche attività quali fiorai, bar . Parlare di una differenza di costo pari a meno di 28.000,00 euro su un piano finanziario complessivo è irrilevante. Vogliamo parlare di conferma di tariffe, certamente non sono state aumentate. Voglio precisare che anche nei comuni commissariati le tariffe sono rapportate al Piano Finanziario che prevede le entrate e le uscite.

**VISTA** la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile della ripartizione Servizi Finanziari, corredata dei pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267/00, di seguito riportata:

\* \* \* \* \*

“

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

*Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:*

- *l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;*
- *la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;*
- *il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;*

*Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;*

*Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 24/03/2014, modificato con deliberazione del C.C. n. 33 del 03/10/2014, il quale all'articolo 35 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;*

*Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;*

*Visto l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita:  
Art. 8. Piano finanziario*

*1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.*

*2. Il piano finanziario comprende:*

*a) il programma degli interventi necessari;*

*b) il piano finanziario degli investimenti;*

*c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;*

*d) le risorse finanziarie necessarie;*

*e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.*

*3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:*

*a) il modello gestionale ed organizzativo;*

*b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;*

*c) la ricognizione degli impianti esistenti;*

*d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.*

*4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria*

*Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in economia;*

*Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29/04/2016, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2016;*

*Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:*

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

*Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;*

*Considerato che il Piano Finanziario per l'esercizio 2017 è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal D.P.R. 158/1999 e che dallo stesso emerge un totale costi da coprire pari ad euro 1.311.275,24 (di cui € 138.000,00 per agevolazioni/riduzioni), così ripartiti:*

**COSTI FISSI** € 794.325,88;

**COSTI VARIABILI** € 516.949,36;

*Rilevato in particolare che la suddivisione dei costi, tra quota fissa e quota variabile, è stata effettuata attribuendo gli stessi per il 59,34% alla parte fissa e per il 38,62% alla parte variabile, mentre le previsioni di entrata sono collegabili al 57,99% alle utenze domestiche e al 42,01% alle utenze non domestiche;*

*Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;*

*Visto inoltre l'articolo 44 del Regolamento TARI;*

*Richiamati:*

- *l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;*
- *l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*
- *l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;*
- *l'articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;*

*Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:*

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

*Viste:*

- *la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;*
- *la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;*

*Acquisito il parere del revisore unico dei conti con prot. .... del .....*;

*Visti:*

- l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158;
- il Vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

## **DELIBERA**

**1) di approvare** il Piano Finanziario TARI per l'esercizio 2017, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ed i criteri di ripartizione dei costi e determinazione delle tariffe in esso previsti, nonché di confermare per l'anno 2017 le tariffe approvate per l'anno 2016 scaturenti dal medesimo Piano Finanziario;

**2) di quantificare** in € 1.311.275,24 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

3) di stabilire che il versamento del tributo avvenga in n. 4 rate aventi le seguenti scadenze:

- prima rata: 16 maggio 2017;
- seconda rata: 16 luglio 2017;
- terza rata: 16 settembre 2017;
- quarta rata: 16 novembre 2017

4) di dare atto che il versamento del tributo dovrà avvenire esclusivamente tramite modello di pagamento unificato (Mod. F24) di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997;

5) di dare atto che dovrà, inoltre, essere richiesta ai contribuenti l'addizionale provinciale in misura del 5%;

6) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

7) di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006

8) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale;

9) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'imminente scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019."

\* \* \* \* \*

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/00 e ritenuta la propria competenza;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00, allegati all'originale del presente atto;

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, prot. n. 4096 del 10/03/2017;

**CON** voti: Favorevoli 11; Contrari 4 (Baglio – Ferrandello – Spanò – Giancotta); Astenuti 0; espressi ai sensi e nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** la su estesa proposta di deliberazione;
2. **DI APPROVARE** il Piano Finanziario TARI per l'esercizio 2017, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ed i criteri di ripartizione dei costi e determinazione delle tariffe in esso previsti, nonché di confermare per l'anno 2017 le tariffe approvate per l'anno 2016 scaturenti dal medesimo Piano Finanziario;
3. **DI QUANTIFICARE** in € 1.311.275,24 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
4. **DI STABILIRE** che il versamento del tributo avvenga in n. 4 rate aventi le seguenti scadenze:
  - prima rata: 16 maggio 2017;
  - seconda rata: 16 luglio 2017;
  - terza rata: 16 settembre 2017;
  - quarta rata: 16 novembre 2017
5. **DI DARE ATTO** che il versamento del tributo dovrà avvenire esclusivamente tramite modello di pagamento unificato (Mod. F24) di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997;
6. **DI DARE ATTO** che dovrà, inoltre, essere richiesta ai contribuenti l'addizionale provinciale in misura del 5%;
7. **DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
8. **DI DARE ATTO** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006
9. **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale;
10. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque

entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ritenuta l'urgenza di provvedere,

con votazione all'unanimità dei 15 consiglieri presenti e votanti espressa ai sensi e nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

=====

**PARERE:** Il Responsabile del servizio, GALATA' ANTONIO, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i., ha espresso il seguente parere per quanto riguarda la **Regolarità tecnica:** Favorevole

Data: 08-03-2017

Il Responsabile Servizi Finanziari  
F.to **GALATA' ANTONIO**

**PARERE:** Il Responsabile del servizio, MARCONE ALFREDO, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i., ha espresso il seguente parere per quanto riguarda la **Regolarità tecnica:** Favorevole

Data: 08-03-2017

Il Responsabile Servizi Vigilanza P.A.  
F.to **MARCONE ALFREDO**



PARERE: Il Responsabile del servizio, GALATA' ANTONIO, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i., ha espresso il seguente parere per quanto riguarda la **Regolarita' Contabile**: Favorevole

Data: 08-03-2017

Il Responsabile Servizi Finanziari  
F.to **GALATA' ANTONIO**

Letto, approvato e sottoscritto

PRESIDENTE  
F.to Borgese Angelo

SEGRETARIO GENERALE  
F.to Lampasi Daniela

<p>La suddetta delibera è stata affissa all'Albo Pretorio, agli effetti della pubblicazione, il giorno 29-03-2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.</p> <p>Polistena lì 29-03-2017</p> <p>L'IMPIEGATO ADDETTO F.to LONGO FRANCESCO</p> <p>SEGRETARIO GENERALE F.to Lampasi Daniela</p>	<p>Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 dal 29-03-2017 al 13-04-2017</p> <p>Polistena li</p> <p>IL MESSO COMUNALE F.to</p>
--	---

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, dal 29-03-2017:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 - 4° comma - D. L.gs 267/2000.

Polistena lì 29-03-2017

SEGRETARIO GENERALE  
F.to Lampasi Daniela

è divenuta esecutiva ai sensi dell' art. 134 - 3° comma - D. L.gs 267/2000 essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Polistena lì

Segretario Generale

Copia conforme all'originale

Polistena li

Il Responsabile AA.GG.



## COMUNE DI POLISTENA

*Provincia di Reggio Calabria*

# PIANO FINANZIARIO 2017 RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

### **1 – Premessa**

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario per la Tassa sui Rifiuti (TARI) istituita dal comma 641 e seguenti, dell'art.1 della legge 27/12/2013, n.147 (legge di stabilità 2014) e delle modifiche apportate con decreto legge 06/03/2014, n.16 convertito con modificazioni nella legge n.68 del 02/05/2014.

La normativa TARI prevede che:

- il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solito all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore di locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- che per l'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Il Comune, comunque, per le unità immobiliari scritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile a TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/98;
- che per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano la superficie tassabile rimane quella "calpestabile";
- che nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa o prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- che la tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con una autonoma obbligazione tributaria;
- che i comuni nella commisurazione della tariffa tengano conto di criteri determinati con regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- che i comuni, in alternativa, al criterio di cui al punto precedente possono commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponente accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

- che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del D.Lgs. n. 36/2003, ad esclusione di costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
  - che per i servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007 convertito con modificazioni della legge n.31/2008, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;
  - che nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibili alle utenze domestiche;
  - che il comune con apposito regolamento può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
    - a) abitazione con unico occupante;
    - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
    - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso discontinuo, ma ricorrente;
    - d) abitazioni occupati da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
    - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
  - che il tributo non è dovuto in relazione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero;
  - che per i rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dell'anno solare;
  - che la misura tariffaria della tassa temporanea è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%;
  - che l'obbligo di presentazione della dichiarazione, per questi soggetti, è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o del relativo canone;
  - che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504/1992. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a TARI ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
  - che la riscossione a favore del comune (soggetto attivo) avviene mediante Mod.F24 i cui codici sono sotto indicati:
    - codice "3944": valido per Tari (e Tares),
    - codice "3945" Tari (e Tares), interessi,
    - codice "3946": Tari (e Tares), sanzioni;
  - che il Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.
- Che per le altre applicazioni del tributo TARI si fa rinvio all'apposito regolamento comunale "IUC", che disciplina in toto la materia, dall'art.32 all'art.47.

Il piano finanziario prevede il programma degli investimenti, il piano degli investimenti, la specifica dei beni delle strutture e dei servizi disponibili, nonché eventuale ricorso all'utilizzo di beni e strutture di terzi nonché, ancora, le risorse finanziarie necessarie.

## **2 – Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale**

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani.

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto in gestione diretta.

La raccolta differenziata è effettuata con mezzi e personale interno.

La pulizia delle strade e delle piazze è effettuata con la spazzatrice di proprietà comunale e l'impiego di operai dipendenti comunali e con l'ausilio di n. 1 moto ape per la raccolta.

### **2.1 – Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale**

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, plastica, organico, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.

### **2.2 – Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale**

Obiettivo, per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti differenziabili, è di diminuire ulteriormente la quantità dei rifiuti indifferenziati da inviare allo smaltimento, favorendo la sensibilizzazione dei cittadini.

### **2.3 Obiettivo economico**

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2016, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in economia ai sensi della vigente normativa ambientale.

### **2.3 Obiettivo sociale**

Miglioramento della qualità territoriale: la raccolta a domicilio, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, integrata con i servizi offerti dall'isola ecologica, ci si attende ormai costante quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato e una sempre maggiore riduzione della pratica di abbandono incontrollato dei rifiuti lungo le strade.

**Il Piano Finanziario**, disposto ed adottato in conformità all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione degli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Come specifica l'art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999, il piano finanziario deve individuare:

- il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni e servizi, sia la realizzazione di impianti;
- il piano degli investimenti, che indica l'impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi programmati;
- l'indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o l'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali.

Il Piano Finanziario, pur palesandosi come atto caratterizzato da una complessa articolazione, si struttura quindi essenzialmente attorno a due nuclei tematici:

1) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) e l'evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo;

2) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione.

### **Profili tecnico-gestionali**

Il servizio di gestione integrata dei rifiuti del Comune di Polistena è stato attuato mediante il passaggio del servizio di raccolta stradale dei rifiuti al sistema domiciliare "porta a porta", con fornitura alle utenze domestiche e non domestiche di appositi contenitori per la raccolta di cinque frazioni merceologiche di rifiuti, ovvero carta e cartone, multi materiale leggero (plastica e lattine), vetro, umido e rifiuto secco non differenziato, oltre alla gestione dell'isola ecologica comunale, ed in via residuale, del servizio di manutenzione del verde, spazzamento strade, marciapiedi e piazze comunali del centro urbano.

### **Profili economico-finanziari**

L'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatorietà e integrale copertura di tutti i costi afferenti il servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 11 dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, che prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

L'art. 3 del D.P.R. n. 158/1999 specifica poi:

- *il costo complessivo* del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel PEF (comma 1);

- *le voci di costo* sono determinate dal punto 3 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 (commi 2 e 3).

### **Previsione dei costi anno 2017**

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R.158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

<b>Prospetto riassuntivo</b>	
CG - Costi operativi di gestione	€ 997.155,20
CC - Costi comuni	€ 208.027,51
CK - Costi d'uso del capitale	€ 24.092,53
Minori entrate per riduzioni	€ 82.000,00
Agevolazioni	€ 56.000,00
Contributo Comune per agevolazioni	-€ 56.000,00
<b>Totale costi</b>	<b>€ 1.311.275,24</b>

<b>Ripartizione Costi Fissi e Variabili</b>	
<b>Costi Variabili</b>	
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 62.891,36
CTS - Costi di trattamento e Smaltimento RSU	€ 413.359,00
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 64.228,00
CTR - Costi di trattamento e riciclo	-€ 36.529,00
Riduzione parte variabile	€ 13.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 516.949,36</b>
	38,62%
<b>Costi Fissi</b>	
CSL - Costi spazz. e lavaggio strade e aree pubbliche	€ 115.571,00
CARC - Costi amm. di accertam., riscossione e cont.	€ 33.813,05
CGC - Costi generali di gestione	€ 435.764,43
CCD - Costi comuni diversi	€ 116.084,87
AC - Altri costi	
Riduzione parte fissa	€ 69.000,00
<b>Totale parziale</b>	
CK - Costi d'uso del capitale	€ 24.092,53
<b>Totale</b>	<b>€ 794.325,88</b>
	59,34%
<b>Totale costi fissi e variabili</b>	<b>€ 1.311.275,24</b>

La suddivisione dei costi, tra quota fissa e quota variabile, è stata effettuata attribuendo gli stessi per il 59,34% alla parte fissa e per il 38,62% alla parte variabile, mentre le previsioni di entrata sono collegabili al 57,99% alle utenze domestiche e al 42,01% alle utenze non domestiche, come si evince dall'elaborazione delle tariffe sotto riportate.

Nel 2017 si stima una produzione complessiva di rifiuti di 3.787.549 kg.

### **I costi operativi di gestione (CG)**

I costi operativi di gestione sono generati dalle attività che compongono direttamente il servizio di gestione dei rifiuti urbani che, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006 (T.U. dell'ambiente), comprende:

- la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti "interni" prodotti nei locali e nelle aree scoperte soggette al tributo, ossia dalle utenze domestiche e non domestiche;
- la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche;
- la gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal "verde pubblico", come giardini, parchi e aree cimiteriali;
- la gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali, diversi da quelli contemplati da altre disposizioni relative ai rifiuti urbani.

I suddetti costi operativi di gestione si distinguono in:

- Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);
- Costi per servizi;
- Costi per godimento di beni di terzi;

- 4) Costi del personale;
- 5) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 6) Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;
- 7) Altri accantonamenti;
- 8) Oneri diversi di gestione.

### I costi comuni (CC)

L'allegato 1, punto 2.2, del D.P.R. n. 158/99 comprende nei costi comuni:

- *i costi amministrativi* relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC); vi rientrano in particolare, purché inerenti a tale attività i costi del personale, i compensi per consulenze legali e simili, l'acquisto di beni e servizi da terzi;
- *i costi generali di gestione* (CGC), che ricomprendono in particolare i costi relativi al personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati, per la quota non imputabile ai costi operativi di gestione;
- *i costi comuni diversi* (CCD), tra cui si ricordano i costi per studi e consulenze non inseribili nei costi operativi o nei costi amministrativi CARC, il fondo rischi crediti, i crediti inesigibili, gli interessi passivi.

### Determinazione delle tariffe

Una volta individuati i costi come sopra descritto, il metodo tariffario previsto per la determinazione della TARI opera una ulteriore ripartizione:

- a) *costi fissi* o relativi alle componenti essenziali del servizio;
- b) *costi variabili*, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti.

La suddivisione in esame è attuata inserendo specifici insiemi di costo nell'una o nell'altra categoria:

Costi fissi	Costi variabili
1. costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL);	1. costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT);
2. costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC);	2. costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS);
3. costi generali di gestione (CGG)), tra cui almeno la metà del costo del personale;	3. costi raccolta differenziata per materiale (CRD);
4. costi diversi (CCD);	4. costi di trattamento e riciclo, al netto del recupero di materiali ed energia dei rifiuti (CTR)
5. altri costi (AC);	
6. costi d'uso del capitale (CK)	

Individuati i costi occorre ripartire gli stessi tra gli utenti in base alle regole contenute nel metodo per la determinazione della tariffa.

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 1999 non detta regole precise come per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire "*secondo criteri razionali*".

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, come indicati nel PEF tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999).

L'importo addebitato al singolo utente è pertanto dato dalla somma di due componenti (ossia presenta una struttura "binomia"):



- a) una *parte fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
- b) una *parte variabile*, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito all'entità dei costi di gestione.

Le tariffe unitarie relative alla *quota fissa* delle utenze domestiche, espresse in €/mq e da applicare alla superficie imponibile, sono differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare.

I coefficienti per l'attribuzione dei costi fissi alle utenze domestiche sono indicati dal D.P.R. n. 158 del 1999, suddivisi per popolosità dei comuni (sopra i 5.000 abitanti e sotto i 5.000 abitanti) e per area geografica (nord, centro e sud).

La parte variabile della tariffa delle utenze domestiche non si rapporta alla superficie, ma è espressa in cifra fissa e differenziata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare.

L'attribuzione della parte variabile avviene attraverso coefficienti, stabiliti dal D.P.R. n. 158 del 1999, proposti in range delimitati all'interno di valori minimi e massimi, distinti per composizione del nucleo familiare.

Le tariffe relative alla quota fissa delle utenze non domestiche, espresse in €/mq e da applicare alla superficie imponibile, sono differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta.

I coefficienti previsti dal D.P.R. n. 158 del 1999, suddivisi per popolosità dei comuni e per area geografica, sono proposti in range delimitati all'interno di valori minimi e massimi, che rappresentano il potenziale di produzione dei rifiuti.

Per la determinazione delle tariffe e la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche sono stati presi in considerazione i coefficienti **Ka**(per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche), **Kb**(per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche), **Kc**(per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche) e **Kd**(per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche).

Per quanto riguarda la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche sono stati applicati coefficienti minimi per le tipologie di attività cod. 7, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29.

Per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le banche ed istituti di credito (cod. 12) sono stati utilizzati i coefficienti massimi.

## UTENZE DOMESTICHE coefficienti Ka e Kb

Numero comp. nucleo familiare	Quota fissa Ka	Quota variabile Kb
1 componente	0,81	1
2 componenti	0,94	1,8
3 componenti	1,02	2,3
4 componenti	1,09	3
5 componenti	1,10	3,6
6 o più componenti	1,06	4,1

## Tariffe TARI 2016 - Utenze domestiche

Numero comp. nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	1,1421	4,82
2 componenti	1,3254	8,67
3 componenti	1,4382	11,08
4 componenti	1,5369	14,45
5 componenti	1,5510	17,34
6 o più componenti	1,4963	19,75

## UTENZE NON DOMESTICHE coefficienti Kc e Kd

	Attività	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,63	5,50
2	Cinematografi e teatri	0,47	4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,44	3,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	6,55
5	Stabilimenti balneari	0,59	5,20
6	Esposizioni, autosaloni	0,57	5,04
7	Alberghi con ristorante	1,01	8,92
8	Alberghi senza ristorante	1,08	9,50
9	Case di cura e riposo	1,09	9,62
10	Ospedale	1,43	12,60
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,17	10,30
12	Banche ed istituti di eredito	0,79	6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,91	9,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,50	13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,91	8,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,67	14,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,50	13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,04	9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,38	8,02
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,94	2,90
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,92	4,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,40	29,93
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,55	22,40
24	Bar, caffè, pasticceria	2,56	22,50
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56	13,70
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	13,77
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	38,93
28	Ipermercati di generi misti	1,65	14,53
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,35	29,50
30	Discoteche, night-club	1,91	16,80

## Tariffe TARI 2016 – Utenze non domestiche

N.	Attività	Fisso €/mq	Variab. €/mq	Totale 2016 € mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,3763	1,0472	2,4235
2	Cinematografi e teatri	1,0268	0,7844	1,8112
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,9612	0,7426	1,7038
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,6166	1,2471	2,8637
5	Stabilimenti balneari	1,2889	0,9901	2,2790
6	Esposizioni, autosaloni	1,2452	0,9596	2,2048
7	Alberghi con ristorante	2,2064	1,6984	3,9048
8	Alberghi senza ristorante	2,3594	1,8088	4,1682
9	Case di cura e riposo	2,3812	1,8316	4,2129
10	Ospedale	3,1240	2,3990	5,5230
11	Uffici, agenzie, studi professionali	2,5560	1,9611	4,5171
12	Banche ed istituti di eredità	1,7258	1,3195	3,0453
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,9880	1,8850	3,8729
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,2769	2,5171	5,7940
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,9880	1,5232	3,5112
16	Banchi di mercato beni durevoli	3,6483	2,7970	6,4453
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	3,2769	2,5152	5,7921
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,2720	1,7345	4,0065
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,0147	1,5270	4,5418
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,0535	0,5522	2,6057
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,0098	0,7616	2,7714
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	7,4276	5,6987	13,1263
23	Mense, birrerie, amburgherie	5,5707	4,2650	9,8357
24	Bar, caffè, pasticceria	5,5926	4,2840	9,8766
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,4080	2,6085	6,0165
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,4080	2,6218	6,0298
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,6559	7,4123	17,0682
28	Ipermercati di generi misti	3,6046	2,7665	6,3711
29	Banchi di mercato genere alimentari	7,3184	5,6168	12,9352
30	Discoteche, night-club	4,1726	3,1987	7,3713